VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI -

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TASSI, NICCOLAI GIUSEPPE, BORROMEO D'ADDA, TREMAGLIA, VALENSISE, GALASSO, SPONZIELLO, LO PORTO

Presentata il 5 febbraio 1974

Nuovo regime fiscale per la famiglia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma tributaria in atto ha innovato alcuni aspetti e determinati criteri informatori del nostro sistema fiscale, però ha sovvertito uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale: quello che proclama la famiglia « società naturale » e la eleva a fattore creativo ed insostituibile dell'intero tessuto della nazione.

Dolorosamente dobbiamo rilevare che, nella attuale riforma fiscale, alla famiglia legittima non solo non è stato riservato alcun trattamento di favore ma, anzi, le sono state imposte delle norme che hanno in sé uno specifico potenziale disgregativo e disincentivante particolarmente sotto il profilo del mantenimento, per lo meno formale, della unità e compattezza del nucleo stesso.

Infatti se, per comodità di accertamento e seguendo una certa logica, è stata mantenuta l'unicità della denuncia fiscale per ogni nucleo familiare, che va fatta dal capo famiglia, non è assolutamente comprensibile, né lecito, né costituzionale, né morale che contro la « famiglia » nel suo complesso come unità sociale e nucleo di vita, giochino – e pesantemente – le aliquote, pur giustamente progressive, imposte dalla riforma.

Una riforma fiscale non può, nella ricerca di maggiori entrate scoraggiare la formazione delle nuove famiglie legittime o, addirittura, determinarne la disgregazione, ancorché semplicemente « formale », costringendo i coniugi a ricorrere a separazioni di comodo, come sta avvenendo in questi giorni in tutto il territorio nazionale per sfuggire agli eccessi degli oneri fiscali che nel suo complesso colpiscono la famiglia legittima.

Infatti, se due coniugi, conviventi e non separati, hanno, ad esempio, un reddito di lire 2.500.000, la moglie, e di lire 3.000.000, il marito, questi redditi, per la riforma in atto, si assommano e complessivamente la famiglia viene colpita da una imposizione ben superiore a quella che deriverebbe dalla contribuzione autonoma di ciascuno dei coniugi.

Dato questo sistema in atto, ben altro trattamento, di tutto favore, vengono a godere due cittadini non legittimamente coniugati ma ugualmente conviventi, con redditi eguali a quello dell'esempio da noi fatto, in quanto, beneficiando del più basso scaglione dei rispettivi redditi godono di un ben diverso carico di imposta.

La famiglia è una « società naturale », è il nucleo fondamentale dello Stato secondo il dettato dell'articolo 27 della nostra Carta costituzionale e se questi principi fossero stati una reale convinzione morale del Governo non sarebbe stato illogico sperare in un complesso di norme in favore della famiglia legittima, ma

VI LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

se ciò non è stato possibile per necessità finanziarie, si poteva almeno confidare in una normativa identica a quella, di sicuro privilegio e vantaggio, che è stata riservata alle convivenze illegittime.

E noi riteniamo obbligo primario del legislatore garantire alla famiglia legittima ed ufficiale un trattamento fiscale almeno pari a quello riconosciuto ai concubini.

Dal punto di vista tecnico il problema è risolvibile con estrema semplicità: nella stessa denuncia il reddito del marito e quello della moglie e degli eventuali familiari restano distinti e ciascuno corrisponde l'imposta, sulla base delle aliquote relative, all'ammontare del rispettivo reddito.

Ecco il significato della presente proposta di legge di cui chiediamo la pronta approvazione proprio nel momento in cui l'istituto familiare, sotto spinte diverse e leggi disgreganti, denuncia una profonda crisi di dissolvimento. È inoltre dovere di noi legislatori, intervenire subito per fermare, in primo luogo, l'ondata di richieste di separazioni personali

di comodo che stanno invadendo studi professionali e dilagando nelle aule dei tribunali. Oggi la separazione di comodo è un espediente per aggirare le pesanti aliquote della riforma tributaria ma domani, o in un prossimo futuro, diverrà agevolmente sostanziale e reale sino ad arrivare allo scioglimento del matrimonio.

Per chi ha pratica di queste cose e frequenta i palazzi di giustizia sa bene come, soprattutto nelle grandi città, questo elemento eversivo della unità familiare sia di già in atto con una virulenza e pericolosità che non può essere ignorata.

Cerchiamo quindi di sanare questa assurda situazione con una giusta « novella » prima che abbia a trasformarsi in una tabe sociale.

Pertanto, in ossequio, alla normativa costituzionale della nostra Repubblica, alla nostra tradizione di fedeltà alla unità della famiglia, raccomandiamo calorosamente ai colleghi la pronta approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'imposta per redditi personali dei componenti una stessa famiglia legittima effettivamente convivente è applicata calcolandola separatamente per ogni soggetto, secondo le norme e le tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973.